

## **Documento di manifestazione di interessi del gruppo**

Il lavoro precario all'interno delle Università italiane è, da anni, in continua e significativa crescita, come risulta dai dati raccolti e presentati nella prima parte del Convegno. L'attuale tendenza nel reclutamento del corpo docente deve essere radicalmente invertita, riprendendo il reclutamento di nuovi ricercatori per via concorsuale ordinaria.

Al tempo stesso, per tutelare la massa di ricercatori non-strutturati già esistente è necessaria:

- la riduzione delle tipologie di contratto per il personale non – strutturato, nella direzione di una maggiore uniformità nel percorso d'accesso alla carriera universitaria, nonché l'esclusione di prestazioni non retribuite.
- il miglioramento delle condizioni materiali di lavoro e di vita del personale non – strutturato.

A tal fine, si richiede:

### **1 - Ricognizione e monitoraggio dei lavoratori non-strutturati**

L'Ateneo deve impegnarsi a istituire un'anagrafe dei lavoratori non dipendenti impegnati in attività di ricerca attraverso la quale sia conoscibile il numero delle collaborazioni (assegni di ricerca, borse di studio, collaboratori coordinati e continuativi ed occasionali, professori a contratto), i dipartimenti di afferenza e il contenuto dei progetti di ricerca e/o la didattica.

### **2 – Reclutamento**

Per far fronte alla crescita esponenziale della precarietà, l'Ateneo si impegna:

- a non surrogare alle tipologie contrattuali non strutturate funzioni che dovrebbero essere svolte dal personale di ruolo. La stabilizzazione del personale è il criterio preferenziale per adempiere alle attività didattiche e di ricerca necessarie per il buon funzionamento della struttura universitaria.
- a ridurre le tipologie contrattuali non strutturate impiegate per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca, evitando di utilizzare forme contrattuali diverse da assegni di ricerca e contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.
- a vincolare le risorse derivate dai pensionamenti del personale docente e ricercatore strutturato, dall'abolizione del collocamento fuori ruolo (art. 1 co. 17 DDL Moratti), nonché delle risorse derivanti della facoltà di destinare il 5 per mille alla ricerca (Finanziaria 2005) al reclutamento di personale nel ruolo di ricercatore a tempo indeterminato.
- a valutare quali titoli preferenziali nelle procedure per la copertura dei posti di ruolo, il dottorato di ricerca e le attività

svolte in qualità di assegnisti e contrattisti ai sensi dell'art. 51 co. 6 l. 449/97, di borsisti post-dottorato ai sensi della l. 398/89, o di altre borse di studio o contratti per lo svolgimento di attività di ricerca (art. 1 co. 7 DDL Moratti), nonché l'attività svolta in qualità di professore a contratto.

### **3 - Professori a contratto (art. 25 DPR 382/80; DM 242/98)**

Gli incarichi di insegnamento possono essere conferiti a soggetti assunti mediante contratti di diritto privato, nei limiti del 10% del personale strutturato impiegato nel corso di Laurea, di Diploma o nelle Scuole di Specializzazione.

Gli incarichi di docenza a tempo determinato sono assegnati previa selezione comparativa, sulla base della valutazione dei titoli scientifici ed accademici. Della selezione è data pubblicità mediante affissione all'albo ufficiale dell'Università e delle strutture didattiche dell'Ateneo o mediante altra forma di pubblicità ritenuta idonea.

I professori a contratto hanno diritto ad una retribuzione, erogata mensilmente, non inferiore a quella elargita ai ricercatori confermati strutturati, cui sono affidati incarichi didattici, e proporzionata alle ore di insegnamento.

I professori a contratto incaricati di svolgere gli insegnamenti partecipano agli organi di Ateneo, con gli stessi diritti dei ricercatori confermati strutturati, cui sono affidati incarichi didattici.

### **4 - Attività didattica dei ricercatori non – strutturati**

I ricercatori non – strutturati (titolari di assegni di ricerca o altre borse di studio, collaboratori cui sono affidati compiti di ricerca) non hanno obblighi di docenza.

I titolari di assegni di ricerca o di contratti di collaborazione, qualora vi consentano, possono svolgere una attività didattica, nei limiti di compatibilità con l'attività di ricerca svolta.

L'attività didattica deve essere formalizzata per mezzo di contratti di insegnamento, del tipo di cui all'art. 3, o attività di collaborazione alla didattica (tutorato) e retribuita addizionalmente in proporzione all'impegno concordato.

### **5 – Attività di ricerca**

I ricercatori non-strutturati hanno il diritto ad avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle strutture e delle attrezzature dell'Ateneo e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le regole vigenti nella struttura stessa.

L'Ateneo mette a disposizione dei titolari di assegni di ricerca o altra borsa di studio e ai collaboratori cui sono affidati compiti di ricerca, locali idonei ed adeguatamente attrezzati.

Deve essere garantito il libero accesso e l'agibilità, se necessario anche fuori dell'orario di apertura al pubblico, alle strutture ed ai servizi universitari.

## **6 – Fondi di ricerca**

L'Ateneo valuta l'attività di titolari di assegni di ricerca e borse di studio, nonché collaboratori cui sono affidati compiti di ricerca nell'ambito di tutti i progetti di ricerca finanziati mediante fondi pubblici e privati.

Le modalità e le procedure per l'accesso ai finanziamenti destinati alla ricerca devono essere portate a conoscenza dei ricercatori non – strutturati con le stesse modalità previste per il personale strutturato.

L'Ateneo riserva una quota dei fondi per il finanziamento della ricerca (specificare...) ai progetti di ricerca presentati dai ricercatori non-strutturati e valutati da apposita commissione.

## **7 – Retribuzione**

I pagamenti degli assegni di ricerca e delle borse di studio di post-dottorato o altro tipo, nonché i corrispettivi di contratti di ricerca devono avvenire con cadenza mensile.

L'Ateneo si impegna a rispettare, per le borse di studio per le quali non è fissato, per legge o regolamento, l'importo, un ammontare minimo mensile pari a quello degli assegni di ricerca.

## **8 – Malattia ed infortunio**

La malattia e l'infortunio del ricercatore non - strutturato non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale. Durante le assenze per malattia o infortunio, documentate nelle forme previste per il personale strutturato, il rapporto è sospeso e l'Ateneo eroga al ricercatore non-strutturato un'indennità di importo pari all'assegno o la borsa di studio.

A tal fine, l'Ateneo si impegna a farsi carico della copertura dei periodi di assenza per malattia, maternità, infortunio e altri eventi comportanti l'impossibilità temporanea della prestazione.

In caso di assenza per malattia o infortunio, la durata del contratto è prorogata per un periodo pari alla durata dell'assenza e al ricercatore viene corrisposto l'assegno, la borsa di studio o altro corrispettivo pattuito.

Il committente può recedere dal contratto solo se l'assenza del ricercatore non – strutturato si protrae per un periodo superiore ad 1/6 della durata del rapporto e comunque tale da ostacolare il completamento della ricerca.

## **9 – Maternità**

La gravidanza della ricercatrice non - strutturata non comporta l'estinzione del rapporto contrattuale.

Ai ricercatori non - strutturati si applicano le disposizioni dei capi dal II al IX del d.lgs. 151/2001.

Durante i periodi di assenza per congedo obbligatorio, l'Ateneo anticipa ai ricercatori non-strutturati l'indennità di maternità erogata dall'Ente previdenziale e corrisponde un'indennità aggiuntiva pari alla differenza tra l'importo dell'assegno e l'indennità cui gli stessi hanno diritto a carico dell'Ente previdenziale, o l'intera indennità, se il ricercatore non-strutturato non risulta iscritto ad alcun Ente previdenziale.

L'Ateneo eroga al ricercatore non - strutturato le indennità disciplinate nei suddetti capi del d.lgs. 151/2001, durante i periodi di congedo parentale, riposi giornalieri, congedo per malattia del figlio.

La durata del rapporto è prorogata per un periodo pari alla durata del congedo fruito e al ricercatore viene corrisposto l'assegno, la borsa di studio o altro corrispettivo pattuito.

## **10 - Sicurezza sui luoghi di lavoro**

Ai ricercatori non - strutturati si applicano, in quanto compatibili, le medesime disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro applicabili al personale strutturato. In particolare, sono assicurate ai ricercatori non - strutturati le visite mediche di controllo e l'assistenza sanitaria garantita al personale strutturato.

L'Ateneo si impegna inoltre a garantire la sorveglianza sanitaria, laddove prevista per la categoria di rischio lavorativo.

Tutti i ricercatori non strutturati devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile per i danni provocati a terzi.

## **11 - Riposo annuale**

I ricercatori non -strutturati hanno diritto a periodi di riposo annuale di durata pari a 30 giorni per incarichi annuali, riproporzionati in ragione della durata dell'incarico, per gli incarichi di durata inferiore.

## **12 - Rimborso spese**

Le spese per le missioni necessarie per lo svolgimento della ricerca (comprehensive di vitto e alloggio) sono a carico dell'Ateneo e devono essere rimborsate con le stesse modalità previste per il personale strutturato.

## **13 - Diritti sindacali**

I ricercatori non - strutturati hanno diritto di riunione e di assemblea e di eleggere propri rappresentanti. A tal fine, l'Ateneo mette a

disposizione locali adatti con le stesse modalità ed entro gli stessi limiti previsti per il personale strutturato.

L'Ateneo si impegna ad informare e a consultare le associazioni di rappresentanza dei ricercatori non – strutturati, in ogni occasione in cui intenda assumere decisioni relative alle materia oggetto del presente accordo.

#### **14 - Diritto di rappresentanza e di voto negli organi di Ateneo**

I ricercatori non – strutturati partecipano agli organi di Ateneo, con gli stessi diritti accordati ai ricercatori strutturati. In particolare, sono riconosciuti ai ricercatori non – strutturati diritti di rappresentanza e diritti di voto su ogni materia in cui è prevista una delibera dei ricercatori strutturati.

#### **15 – Servizi**

I ricercatori non – strutturati fruiscono dei servizi che l'Ateneo mette a disposizione del personale strutturato (mensa, buoni pasto, asili nido, convenzioni per servizi, posteggi, ecc.), con modalità analoghe a quelle previste per il personale strutturato.

Gruppo "Diritti e tutele del ricercatore precario"

Responsabile: Silvia Borelli

Giuseppe Allegri

Maria Cristina Betti

Marco Binotto

Francesca Colaioni

Francesca Della Ratta

Di Chio

Susanna Garuti

Michele Gianfelice

Maddalena Kindt

Luca Lezzi

Guiscardo Lorito

Chiara Manfredotti

Alessandra Molinari

Blasco Morozzo

Augusto Palombini

Luisa Pasti

Nicola Perfetti

Laura Piccagli

Mara Serbano

Francesco Sinopoli

Mariarosaria Vadrucci

nidilcgil-Messina